

Allegato "A"

Racc. n. 7652

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione Nazionale **"POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** (nel seguito anche solo "Associazione", o "Associazione Nazionale) già promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – CIOFS", è costituita con atto del 9 novembre 1967 rep. 36226 presso il dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma.

L'associazione è denominata **"POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** e viene altresì indicata con la sigla "P.G.S. - APS" (o "PGS - APS") per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione Nazionale è stata riconosciuta Ente di Promozione Sportiva la prima volta con delibera del CONI n. 117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530/1974 e, successivamente, con delibere del 27 febbraio 2002 e del 18 dicembre 2008.

È riconosciuta Ente Nazionale a carattere assistenziale con i Decreti del Ministero dell'Interno n. 10.6255/12000.A(78) del 22 febbraio 1984 e n. 10.14116/12000.A (78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2, IV comma della Legge 524/1974 e art. 20 del DPR n. 640/1972.

È iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 62.

L'Associazione Nazionale manterrà la natura di associazione di promozione sociale fintanto che la stessa rimarrà iscritta nel Registro delle associazioni di promozione

sociale o nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ove l’Associazione ottenga l’iscrizione nella sezione “reti associative” del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I

SEDE – FINALITÀ

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. L’Associazione assumerà la denominazione di “**POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”, in forma abbreviata “P.G.S. - APS” (o “PGS - APS”) fintanto che la stessa rimarrà iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In tal caso, l’Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore” ovvero l’acronimo “APS”.

2. Ove l’Associazione risulti iscritta nella sezione “reti associative” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma non anche nella sezione “associazioni di promozione sociale” del medesimo Registro, la stessa assumerà la denominazione di “**POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ENTE DEL TERZO SETTORE**”, in forma abbreviata “P.G.S. - ETS” (o “PGS - ETS”). In tal caso, l’Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Ente del Terzo settore” ovvero l’acronimo “ETS”.

3. L’Associazione Nazionale:

a) ha sede in Roma.

b) ha durata illimitata;

c) è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;

d) è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo statuto del CONI.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, l'Associazione persegue finalità educative, culturali, ricreative, assistenziali, didattiche e formative e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate allo scopo di:

a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;

b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;

c) socializzare nel mondo dell'istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;

d) operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;

e) assicurare efficaci servizi locali, nazionali ed internazionali di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

f) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;

g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;

h) sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità di adesioni delle Associazioni alle medesime;

i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico

possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione anche tramite i propri organi di giustizia, assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e, in particolare, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

ART. 3

COLLOCAZIONE

1. L'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:
 - a) fra le proposte associative offerte ai ragazzi e ai giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità, secondo lo stile di Don Bosco, in continuità con la vocazione originaria;
 - b) nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva. È aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
 - c) nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile.
2. Si impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

ART. 4

ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue le finalità istituzionali, di cui all'art. 2 del presente Statuto, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del terzo settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della lett. a);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lett. d);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi della lett. i);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lett. k);

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi della lett. t);

g) formazione universitaria e post universitaria, ai sensi della lett. g);

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi della lett. r);

2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. In particolare, per conseguire le proprie finalità, l'Associazione promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport dilettantistico nonché attività formative, culturali, pedagogiche, di indagine e ricerca, editoriali ed assistenziali finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva con funzioni educative.

4. In particolare, sul piano operativo, si propone di:

a) promuovere ed organizzare attività sportiva dilettantistica a carattere giovanile ed amatoriale, anche svolta con modalità competitive;

b) promuovere attività ludiche e motorie finalizzate al miglioramento della

qualità e dello stile di vita;

c) elaborare programmi poliennali e piani annuali di attività da attuarsi da parte degli organi dell'Associazione ai diversi livelli;

d) sollecitare la realizzazione degli orientamenti assunti dagli organi istituzionali dell'Associazione;

e) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti "PGS" e del personale docente di scuole e di istituti;

f) curare la formazione pedagogica e tecnica delle persone che operano a tutti i livelli dell'Associazione e delle Associazioni Locali con compiti di responsabilità. In particolare, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: componenti degli organi dell'associazione, arbitri e giudici di gara, allenatori e dirigenti delle associazioni locali affiliate;

g) promuovere e realizzare iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali, attraverso l'Ufficio Studi e l'Ufficio Stampa dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e degli Istituti Ecclesiali.

h) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale;

i) rappresentare in modo unitario l'Associazione e le proprie strutture periferiche presso gli Organi dello Stato italiano, presso le Pubbliche Amministrazioni, gli Organismi internazionali interessati e gli Organismi nazionali dello Sport (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate);

j) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.

5. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Associazione ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

6. Inoltre, qualora assuma la qualifica di rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolgerà, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati,

attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

7. In particolare, ove assuma la qualifica di rete associativa del Terzo settore, l'Associazione promuoverà partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

9. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1 del presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Laddove l'Associazione eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

10. L'Associazione può, inoltre, esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

11. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di

azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 5

VOLONTARIATO, INCARICHI ELETTIVI E LAVORATORI

Nel contesto del suo progetto l'Associazione si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo e sportivo:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

2. L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività di volontariato dei propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Tutti gli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto sono svolti a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale. È fatta salva la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberati dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6

ITINERARIO EDUCATIVO–SPORTIVO

1. Nel programma di formazione sportiva l'Associazione è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispose, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo le indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della persona. È aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

2. Le eventuali attività a carattere agonistico dovranno rispettare quanto stabilito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. I calendari delle manifestazioni sportive provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, devono essere concordati

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

ART. 7

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha struttura federativa, comprendente i soci che operano secondo un progetto e secondo norme statutarie e/o regolamentari i cui contenuti devono essere in armonia con il presente Statuto.

2. In particolare, l'Associazione è composta da:

1. Soci Affiliati;

2. Tesserati.

2. Può aderire all'Associazione, divenendone affiliato o tesserato, chiunque:

a) accetta le regole del presente statuto e versa le quote sociali previste;

b) accetta e ne condivide i principi, le finalità, i regolamenti e i progetti;

c) contribuisce a realizzare gli scopi che essa si prefigge;

3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, le modalità di adesione all'Associazione e tutti gli aspetti di partecipazione alla vita associativa sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 47 del presente statuto.

ART. 8

AFFILIATI

1. L'affiliato è un soggetto giuridico che aderisce liberamente

all'Associazione:

2. Possono affiliarsi dell'Associazione, a patto che accettino le finalità e le norme del presente Statuto:

- a) le Associazioni di promozione sociale;
- b) gli altri enti del Terzo settore;
- c) le Associazioni sportive dilettantistiche;
- d) le società sportive;
- e) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
- f) le associazioni scolastiche e parrocchiali;
- g) le cooperative sportive.
- h) le Basi associative sportive (BAS).

3. Di seguito, per brevità, nel presente Statuto i soci affiliati saranno tutti denominati "Associazione locale".

4. A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti, compreso quello di voto in Assemblea, e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

5. Tutti i soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle regolamentari, la cui osservanza è obbligatoria per i soci.

6. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

7. Tutti i soci di hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Nazionale. I libri sociali sono costituiti da:

- a) - bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- b) - bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- c) - libri degli associati o aderenti;
- d) - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- f) - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non

occasionale, di cui all'art. 17 del Codice del Terzo settore.

ART. 9

AMMISSIONE

1. I soggetti di cui all'art. 8 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio affiliato mediante richiesta di affiliazione, inoltrata dal legale rappresentante al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale territorialmente competente.
2. La qualifica di socio affiliato può essere ottenuta, altresì, mediante richiesta inoltrata direttamente al Consiglio Nazionale o al Comitato Zonale. Le richieste di affiliazione sono proposte secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione e soggette alla specifica disciplina prevista dallo stesso.
3. In particolare, il Presidente Nazionale, anche nell'ipotesi di affiliazione effettuata presso i Comitati Regionali e Provinciali, provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di affiliazione all'Associazione alla comunicazione di accettazione con provvedimento motivato. L'accettazione della richiesta di affiliazione viene certificata e comunicata all'interessato con il rilascio dell'attestato di affiliazione ed annotata nel libro degli associati. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota di affiliazione annuale stabilita dal Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto all'art. 42 dello Statuto. In caso di rigetto della richiesta di affiliazione, il Presidente Nazionale comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, dandone apposita motivazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Probiviri che, se non appositamente convocato, deciderà sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.
4. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa e la qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 10

TESSERATI

1. I tesserati sono tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere che aderiscono all'Associazione.
2. È esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
3. L'adesione e la partecipazione alla vita associativa all'Associazione si

realizza mediante il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite nel regolamento Organico, attraverso:

- a. Le associazioni locali, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Provinciale o Regionale competente per territorio;
 - b. Tesseramento diretto all'Associazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento Organico.
4. I tesserati rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento e acquisiscono il diritto di:
- a. partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture PGS territoriali o nazionali;
 - b. usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera PGS.
 - c. partecipare alle assemblee e candidarsi alle cariche associative, secondo le modalità stabilite nel regolamento organico e nel regolamento assembleare ed elettorale.

ART. 11

SOGGETTI NON TESSERABILI

1. Non possono essere tesserati all'Associazione i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
2. Non possono, inoltre, essere tesserati per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione da parte della Segreteria dell'Ente, a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto 2 è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ART. 12

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

1. Affiliati e tesserati sono liberi, in qualsiasi momento, di recedere dall'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Comitato Regionale territorialmente competente.

2. Sono dichiarati decaduti i soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e quei soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale, entro la fine dell'anno sportivo successivo.
3. La qualifica di socio si perde, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e per radiazione comminata dagli organi disciplinari.
4. La qualifica di tesserato si perde per radiazione comminata dagli organi di giustizia, per esclusione dall'Associazione locale di riferimento o per decesso.
5. Soci e tesserati recedenti, decaduti, esclusi o radiati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 13

ASSOCIAZIONI LOCALI

1. Le Associazioni locali, di cui all'art. 8, costituiscono le unità operative di base della struttura dell'Associazione.
2. Tali strutture sono composte dai rispettivi tesserati che, a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione locale, acquisiscono la qualifica di tesserato per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.
3. I tesserati delle associazioni locali hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di adeguate sanzioni.
4. Le Associazioni locali che richiedono l'affiliazione devono:
 - a) essere costituite a norma di legge;
 - b) essere rette da un proprio Statuto;
 - c) essere dotate di propri organi associativi.
5. Gli statuti delle associazioni locali, ai fini del riconoscimento sportivo:
 - a) devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04;
 - b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del

CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione PGS.

6. L'approvazione degli statuti delle associazioni locali è effettuata, ai sensi dell'art. 7, co. 5, lett. m), dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Nazionale, su delega della medesima.

7. Le Associazioni locali sono rappresentate nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali dal proprio Presidente, quale rappresentante legale, o da un suo delegato.

8. Le Associazioni locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

9. L'Associazione, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni locali e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE P.G.S.

ART. 14

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. Al fine di promuovere e coordinare le attività delle associazioni locali, la struttura federativa dell'Associazione Nazionale si articola su livelli territoriali attraverso organi provinciali, regionali e nazionali dotati di autonomia gestionale e amministrativa. L'attività di promozione e coordinamento delle associazioni locali a livello provinciale e regionale potrà essere altresì svolta da associazioni territoriali autonome, disciplinate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e al presente Statuto, affiliate all'Associazione Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale può, inoltre, costituire Comitati zonal, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio regionale territorialmente competente. La costituzione e il funzionamento di tali sub strutture territoriali sono disciplinati dal Regolamento Organico.

3. Nella regione Valle d'Aosta ed eventualmente in altre Regioni costituite da un'unica provincia, la giurisdizione territoriale è esercitata unicamente dal comitato regionale che assomma competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.

4. Sono strutture territoriali dell'Associazione:

- a livello provinciale:

- a. L'Assemblea Provinciale.
- b. Il Consiglio Provinciale.
- c. Il Presidente Provinciale.
- d. La Giunta Provinciale.
- e. Il Revisore Provinciale dei Conti;
- f. Il Giudice sportivo provinciale.

- a livello regionale:

- a. L'Assemblea Regionale.
- b. Il Consiglio Regionale.
- c. Il Presidente Regionale.
- d. La Giunta Regionale
- g. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- e. Il Giudice sportivo regionale.

Sono organi nazionali dell'Associazione Nazionale:

- a. L'Assemblea Nazionale.
- b. Il Consiglio Nazionale.
- c. Il Presidente Nazionale.
- d. La Giunta Nazionale.
- h. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- e. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- f. Il Procuratore Sociale.
- g. Il Giudice Sportivo Nazionale.
- h. La Commissione Unica d'appello.

5. Nel rispetto ed in piena attuazione del principio di separazione tra funzioni di gestione, funzioni di controllo e funzioni disciplinari, il presente Statuto, ai Titoli IV, V, VI e VII, identifica le rispettive funzioni di ciascun organo dell'Ente a livello provinciale, regionale e nazionale.

6. Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.

TITOLO IV

GLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 15

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea provinciale può essere ordinaria e/o straordinaria. È composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art. 8, la cui sede sia in un comune della provincia e dai delegati dei tesserati di cui all'art. 10, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento organico.

2. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:

- a) il Presidente Provinciale in carica od uscente;
- b) i Consiglieri Provinciali in carica od uscenti;
- c) Il Revisore Provinciale dei Conti.

3. Il Presidente di un'Associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria Associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.

4. L'Assemblea Provinciale ordinaria è convocata dal Presidente Provinciale:

- a) di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Regionale e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli Organi territoriali del CONI;
- b) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Provinciale e dei rendiconti annuali, come espressione della autonomia amministrativa e finanziaria;
- c) ogni quattro anni per eleggere, in votazioni separate, il Presidente Provinciale, i Consiglieri provinciali, nonché per nominare il Revisore Provinciale dei Conti;
- d) Per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Per approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- f) Per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) Per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Provincia;

- h) Per formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Regionale.
5. L'Assemblea Provinciale ordinaria può conferire, con provvedimento motivato, incarichi onorifici.
6. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi provinciali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
7. L'Assemblea provinciale straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci:
- a) Ove l'articolazione provinciale sia costituita come associazione autonoma, per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
 - b) per gravi motivi;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali della provincia;
 - d) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri provinciali;
 - e) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione.
8. L'Assemblea provinciale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti, deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.
9. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
- a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
 - b) essere spedito agli indirizzi pec del Comitato Regionale territorialmente competente e della sede nazionale;
 - c) essere pubblicizzato adeguatamente sul sito web ufficiale e sui canali social del comitato ove presenti;
 - d) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto che non abbiano provvedimenti disciplinari di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
 - e) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.
10. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.
11. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con

tesserati candidati alle diverse cariche.

12. L'assemblea provinciale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

13. Ove l'articolazione territoriale sia costituita come associazione autonoma, per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorrerà la presenza di almeno un terzo più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. In caso di assemblea elettiva le Associazioni locali trasmettono alla segreteria provinciale, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Provinciale o di Revisore dei Conti.

15. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

16. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui all'articolo 36, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

17. Il numero dei componenti il Consiglio provinciale è stabilito secondo i seguenti criteri:

a) 4 (quattro) componenti per le province che contano sino a 50 (cinquanta) associazioni locali affiliate;

b) 5 (cinque) componenti per le province che contano oltre 50 (cinquanta) associazioni locali affiliate.

18. Per i suddetti criteri si fa riferimento al numero delle associazioni locali affiliate alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.

ART. 16

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale:

1. è l'organo territoriale di amministrazione, promozione e di coordinamento delle Associazioni locali presenti nel territorio provinciale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Provinciale.
2. viene convocato dal Presidente Provinciale ordinariamente ogni due mesi mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal regolamento Organico, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza. È composto dal Presidente Provinciale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale. Ad esso partecipano, con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio Provinciale;
 - b) Il Revisore Provinciale dei Conti.
3. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni ed i suoi membri non possono svolgere più di tre mandati. Non può essere eletto membro del Consiglio Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
4. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Provinciale:
 - a) indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee provinciali;
 - b) Elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vice Presidenti;
 - c) nomina il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere;
 - d) promuove e attua nell'ambito territoriale di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto con particolare riferimento ai punti a) e b);
 - e) approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
 - f) predispone e approva i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea Provinciale;

- g) predisporre e approva il bilancio preventivo;
- h) attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Provinciale, quelle del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale;
- i) designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello provinciale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
- j) stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale, accordi e convenzioni con le strutture provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto.

6. La decadenza del Presidente Provinciale e del Consiglio Provinciale non si estende al Revisore dei Conti Provinciale e al Giudice Sportivo Provinciale.

7. Il Consigliere Provinciale eletto dall'Assemblea Provinciale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Provinciale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

8. Non può essere eletto membro del Consiglio Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 17

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale è eletto a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto dall'Assemblea Provinciale, sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati.

2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale i tesserati PGS che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno sportivo.

3. La candidatura alla carica di Presidente Provinciale:

- a) deve pervenire alla Segreteria Provinciale almeno venti giorni prima la data dell'Assemblea Provinciale;
- b) deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
- c) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
- d) deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del

candidato;

4. Il Presidente Provinciale:

a) ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale PGS.

b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, ordinariamente ogni due mesi o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri;

c) convoca e presiede la Giunta Provinciale;

d) convoca l'Assemblea Provinciale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;

e) designa, nella prima riunione del Consiglio Provinciale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

5. Il Presidente Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di parola.

6. Il Presidente decade per impedimento permanente a svolgere le proprie funzioni, per commissariamento del Comitato Provinciale o per dimissioni.

ART. 18

LA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo del Comitato Provinciale e provvede alla gestione associativa in sede provinciale .

2. È convocata dal Presidente Provinciale di norma prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

4. È composta:

a) dal Presidente Provinciale;

b) dai Vice Presidenti;

c) dal Direttore Tecnico Provinciale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio Provinciale.

3. Ad essa partecipano con diritto di parola:

a) il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio Provinciale;

b) Il Revisore Provinciale dei Conti.

4. La Giunta Provinciale:

- a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - b) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Provinciale;
 - c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Provinciale in preparazione dell'Assemblea Provinciale;
 - e) propone al Consiglio Provinciale le nomine di sua competenza;
 - f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Provinciale.
5. La decadenza del Presidente Provinciale e del Consiglio Provinciale comporta la decadenza della Giunta Provinciale.

ART. 19

IL REVISORE DEI CONTI PROVINCIALE

1. L'Assemblea provinciale elegge un membro effettivo ed un membro supplente in qualità di Revisore dei Conti. In ordine alle ipotesi di incompatibilità si applica l'art. 2399 c.c..
2. Il Revisore dei Conti provinciale è l'Organo di controllo dell'articolazione provinciale. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, dovrà essere obbligatoriamente nominato un Organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.
3. Il Revisore dei conti provinciale esercita, nell'ambito della propria Provincia, i compiti previsti dall'art. 29 per il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.
4. Redige una relazione al rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Provinciale e all'Assemblea Provinciale.
5. È invitato alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello provinciale.
6. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Revisore effettivo subentra il membro supplente sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere all'integrazione dell'Organo medesimo.
7. La decadenza del Presidente Provinciale e del Consiglio Provinciale non comporta la decadenza del Revisore dei Conti Effettivo e del Revisore supplente.

TITOLO V

GLI ORGANI REGIONALI

ART. 20

L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e/o straordinaria. È composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art. 8, la cui sede sia in un comune della regione e dai delegati dei tesserati di cui all'art. 10, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento organico.
2. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:
 - a) il Presidente Regionale in carica o uscente;
 - b) i Presidenti Provinciali della Regione;
 - c) i componenti il Consiglio Regionale in carica od uscente;
 - d) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.
3. Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.
4. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:
 - a) 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - b) 2, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - c) 3, fino a 1000 associazioni e società votanti.
5. I Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
6. L'Assemblea Regionale ordinaria è convocata dal Presidente Regionale:
 - a) di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Nazionale;
 - b) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Regionale e dei rendiconti annuali, come espressione della autonomia amministrativa e finanziaria;
 - c) ogni quattro anni per eleggere, in votazioni separate il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali, nonché per eleggere il Collegio dei Revisori dei

Conti Regionale.

d) ogni quattro anni per formulare al Comitato Regionale, che trasmetterà alla segreteria Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;

e) Per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) Per approvare il regolamento dei lavori assembleari;

g) Per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) Per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Regione;

i) Per formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Nazionale.

7. L'Assemblea regionale ordinaria può conferire, con provvedimento motivato, incarichi onorifici. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

8. L'Assemblea regionale straordinaria è convocata dal presidente regionale o da chi ne fa le veci:

a) ove l'articolazione regionale sia costituita come associazione autonoma, per deliberare sulle modificazioni dello statuto o in merito allo scioglimento dell'associazione;

b) per gravi motivi;

c) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali della regione;

d) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri regionali;

e) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione.

9. L'Assemblea regionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

10. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:

a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;

- b) essere spedito all'indirizzo pec della sede nazionale;
- c) essere pubblicizzato adeguatamente sul sito web ufficiale e sui canali social del comitato;
- d) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
- e) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

11. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

12. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.

13. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

14. Ove l'articolazione regionale sia costituita come associazione autonoma, per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorrerà la presenza di almeno un terzo più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. In caso di assemblea elettiva i Comitati Provinciali e le Associazioni locali trasmettono alla segreteria regionale, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire, a livello regionale, la carica di Presidente Regionale, Consigliere Regionale, componente del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale; a livello Nazionale, Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Nazionale.

16. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

17. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui all'articolo 36, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

18. Il numero dei componenti il Consiglio regionale è stabilito secondo i seguenti criteri:

a) 4 (quattro) componenti per le regioni che contano sino a 100 (cento) associazioni locali affiliate;

b) 5 (cinque) componenti per le regioni che contano da 101 (centouno) a 200 (duecento) associazioni locali affiliate;

c) 6 (sei) componenti per le regioni che contano oltre 200 (duecento) associazioni locali affiliate.

20. Per i suddetti criteri si fa riferimento al numero delle associazioni locali affiliate alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.

ART. 21

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

1. è l'organo territoriale di amministrazione, promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali e delle associazioni locali presenti nel territorio regionale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale.

2. viene convocato dal Presidente Regionale ordinariamente ogni tre mesi mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal regolamento Organico, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza. È composto dal Presidente Regionale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale. Ad esso partecipano, con diritto di parola:

a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;

b) i Presidenti Provinciali della regione;

- c) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;
3. dura in carica quattro anni ed i suoi membri non possono svolgere più di tre mandati. Non può essere eletto membro del Consiglio Regionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
4. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Regionale:
- a) indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee regionali;
 - b) elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vice Presidenti;
 - c) nomina il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere;
 - d) nomina, su proposta dei Consigli provinciali, i Giudici sportivi provinciali della regione;
 - e) promuove e attua nell'ambito territoriale di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto con particolare riferimento ai punti c), d), e), f);
 - f) approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Regionale;
 - g) predispone e approva i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - h) predispone e approva il bilancio preventivo;
 - i) attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Regionale nonché quelle del Consiglio Nazionale;
 - j) designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello regionale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
 - k) stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale, accordi e convenzioni con le strutture regionali e/o provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto.
6. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non si

estende al Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e al Giudice Sportivo Regionale.

7. Il Consigliere Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Regionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

8. Non può essere eletto membro del Consiglio Regionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 22

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è eletto a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale, sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati.

2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale i tesserati PGS che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno sportivo.

3. La candidatura alla carica di Presidente Regionale:

a) deve pervenire alla Segreteria Regionale almeno venti giorni prima la data dell'Assemblea Regionale;

b) deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.

c) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;

d) deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato;

4. Il Presidente Regionale:

a) ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale PGS;

b) convoca e presiede il Consiglio Regionale, ordinariamente ogni tre mesi o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri;

c) convoca e presiede la Giunta Regionale;

d) convoca l'Assemblea Regionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;

e) designa, nella prima riunione del Consiglio Regionale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

5. Il Presidente decade per impedimento permanente a svolgere le proprie funzioni, per commissariamento del Comitato Regionale o per dimissioni.

ART. 23

LA GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta Regionale è l'organo esecutivo del Comitato Regionale e provvede alla gestione associativa in sede regionale .
2. È convocata dal Presidente Regionale di norma prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.
4. È composta:
 - a) dal Presidente Regionale;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dal Direttore Tecnico Regionale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio regionale.
5. Ad essa partecipano con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
 - b) il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.
6. La Giunta Regionale:
 - a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - b) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Regionale;
 - c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Regionale in preparazione dell'Assemblea Regionale;
 - e) propone al Consiglio Regionale le nomine di sua competenza;
 - f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.
7. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale comporta la decadenza della Giunta Regionale.

ART. 24

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale.

2. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo dell'articolazione regionale. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, dovrà essere obbligatoriamente nominato un Organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.
3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esercita, nell'ambito della propria Regione, i compiti previsti dall'art. 29 per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.
5. Redige una relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Regionale e all'Assemblea Regionale.
6. È invitato alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello regionale.
7. Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.
8. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non comporta la decadenza del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI

GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 25

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

3. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e/o straordinaria. È composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art.8 e dai delegati dei tesserati di cui all'art. 10, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento organico.
 1. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:
 - a) il Presidente Nazionale in carica o uscente;
 - b) i Presidenti Regionali;
 - c) i Presidenti Provinciali;
 - d) i Consiglieri Nazionali in carica o uscenti;
 - e) i componenti l'Organo di controllo Nazionale;

- f) i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) i componenti la Commissione Unica d'appello;
- h) il Procuratore Sociale.

2. Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale che risulti tesserato con qualifica di dirigente. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Nazionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa regione:

- a) 1 delega, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società aventi diritto a voto;
- b) 2, fino a 500 associazioni e società aventi diritto a voto;
- c) 3, fino a 1000 associazioni e società aventi diritto a voto;
- d) 4, fino a 1500 associazioni e società aventi diritto a voto;
- e) 5, oltre le 1500 associazioni e società aventi diritto a voto.

4. I Consiglieri Nazionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente Nazionale:

a) ogni quattro anni, nel secondo anno di mandato, per la verifica organizzativa e programmatica delle attività associative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione "PGS" e soggette alla specifica disciplina prevista dallo stesso.

b) ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per procedere alla elezione del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Presidente, nonché all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, in votazioni separate e successive. Spetta altresì all'Assemblea:

- a) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto alla sua competenza;

6. L'Assemblea Nazionale ordinaria può conferire, su proposta del Consiglio Nazionale, incarichi onorifici. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi nazionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

7. L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:

- a) per l'esame di proposte di modifiche statutarie;
- b) per gravi motivi;
- c) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali;
- d) per dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Nazionale;
- e) per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 45;
- f) Per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- g) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale;
- h) per l'elezione degli organi decaduti;
- i) per l'integrazione degli organi.
- j) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti, deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

9. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:

- a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
- b) essere pubblicizzato adeguatamente sul sito web ufficiale e sui canali social dell'Associazione;
- c) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione, e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
- d) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

10. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i

propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

11. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.

12. In prima convocazione l'Assemblea nazionale è valida, salvo i casi statutariamente previsti, in presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

13. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo i casi previsti dallo Statuto.

14. In caso di assemblea elettiva, i Comitati Regionali trasmettono alla segreteria Nazionale, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

15. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

16. Il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, direttamente o per delega alla Giunta Nazionale, proporrà la lista prevista dal successivo articolo dello Statuto, per l'elezione diretta di due consiglieri nazionali.

17. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36, i nominativi dei candidati al Consiglio Nazionale vengono inseriti in due liste, una contenente i nominativi per ricoprire i 20 (venti) posti di proposta regionale ed una contenente i due candidati di proposta nazionale. I candidati alla carica di Presidente Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono inseriti in apposite e separate liste.

ART. 26

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto da 22 (ventidue) membri eletti

dall'Assemblea Nazionale, oltre al presidente nazionale.

2. Di essi:

a) 2 (due) saranno eletti sulla base di una lista proposta dal Consiglio Nazionale uscente;

b) 12 (dodici) saranno eletti su proposta delle Assemblee regionali;

c) 8 (otto) saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali, sulla base di un riparto riferito al numero dei tesserati calcolato col metodo proporzionale di Hondt.

3. La durata dell'incarico è quadriennale ed i suoi membri non possono svolgere più di tre mandati.

4. In ogni caso, nella composizione del Consiglio nazionale, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dell'organo. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

5. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno tre volte all'anno:

a) elegge, nel proprio ambito, un massimo di quattro Vice Presidenti;

b) nomina il Segretario Generale, il Direttore Tecnico Nazionale e il Tesoriere Nazionale;

c) elegge il Giudice Sportivo nazionale, la commissione unica d'appello, il Procuratore sociale ed il suo supplente e altre eventuali Commissioni e Consulte Nazionali;

d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale dei Soci;

e) cura, coordina e controlla l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione "PGS";

f) emana i Regolamenti di cui all'art. 47 e ogni altro regolamento eventualmente ritenuto necessario per l'attività dell'Associazione;

g) approva, nel primo quadrimestre di ogni anno, il bilancio d'esercizio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, con le modalità previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore;

h) approva, nel secondo semestre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;

i) approva il bilancio sociale, con le modalità previste dall'art. 14 del Codice

del Terzo settore e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

j) predispone la relazione consuntiva e programmatica che il Presidente Nazionale dovrà sottoporre, per conto del Consiglio Nazionale, all'Assemblea Nazionale dei Soci;

k) elegge, su proposta dei Comitati Regionali, i Giudici Sportivi Regionali;

l) può istituire Comitati zionali di propria iniziativa o su proposta dei Comitati Regionali;

m) adotta le iniziative dirette a incrementare l'attività delle Associazioni locali;

n) coordina le iniziative di formazione promosse dai Comitati Regionali, fornendo supporti necessari per una completa realizzazione;

o) può disporre il commissariamento degli organi territoriali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli stessi o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

p) designa i propri rappresentanti nei vari Enti a livello nazionale e internazionale;

q) propone all'Assemblea cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri e con voto unanime del Consiglio Nazionale;

r) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI e, tramite il sito web dell'Associazione, ai propri affiliati e tesserati;

s) stabilisce i limiti massimi e le condizioni, entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

t) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

7. La convocazione del Consiglio nazionale deve essere fatta mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal Regolamento Organico, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno un mese prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza, e le sue riunioni sono valide con la

presenza della maggioranza dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

9. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola:

a) il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;

b) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

c) quando convocati, i Presidenti Regionali e/o i Presidenti Provinciali.

d) Il Presidente Regionale in sostituzione del Consigliere nazionale espresso dalla medesima circoscrizione, impossibilitato a partecipare;

e) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale con diritto di parola.

10. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri, alla Commissione Unica d'Appello, al Giudice Sportivo Nazionale, al Procuratore Sociale e al Revisore Legale dei Conti.

11. Il Consigliere Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Nazionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

12. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati.

2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Nazionale i tesserati PGS

che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno quattro anni sportivi e che abbiano fatto parte, in qualità di Presidente o di consigliere, di un consiglio provinciale, regionale o nazionale.

3. La candidatura alla carica di presidente nazionale:

a) deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno venti giorni prima la data dell'Assemblea Nazionale;

b) deve essere sottoscritta da almeno venti associazioni locali appartenenti ad almeno tre regioni diverse. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura;

c) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;

d) deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato.

4. Il Presidente Nazionale:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

b) convoca e presiede, almeno tre volte l'anno, il Consiglio Nazionale;

c) convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta Nazionale;

d) convoca, ai fini del coordinamento, i Presidenti Regionali e/o i Presidenti Provinciali;

e) convoca l'Assemblea Nazionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;

f) designa, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

5. Il Presidente decade per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni o per dimissioni.

ART. 28

LA GIUNTA NAZIONALE

1. La Giunta Nazionale è l'organo esecutivo del Consiglio Nazionale, provvede alla gestione dell'Associazione e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono farne parte per un massimo di tre mandati.

2. È convocata, di norma mensilmente, dal Presidente Nazionale e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

4. È composta:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dal Segretario Generale, dal Direttore Tecnico Nazionale e dal Tesoriere Nazionale, ove membri eletti del Consiglio Nazionale.
5. Ad essa partecipano con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;
 - b) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
6. La Giunta nazionale:
 - a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - b) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Nazionale;
 - c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Nazionale in preparazione dell'Assemblea Nazionale;
 - e) propone al Consiglio Nazionale le nomine di sua competenza;
 - f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati;
 - h) pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
7. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza della Giunta Nazionale.

ART. 29

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente dovrà essere eletto con votazione distinta dagli altri membri. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo dell'Associazione Nazionale.

2. Il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei revisori legali. Gli altri componenti devono essere in possesso di specifica professionalità per l'esercizio della funzione.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono essere eletti anche se non sono tesserati all'Associazione.
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a) è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri;
 - b) si riunisce, ordinariamente, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti;
 - c) delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
 - d) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
6. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di parola e parere consultivo.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale partecipano a tutte le riunioni degli organi deliberanti, con diritto di parola.
8. Per le sostituzioni o le decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile.
9. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Collegio.
10. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale redige

apposito verbale.

12. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

TITOLO VII

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 30

I GIUDICI SPORTIVI

1. I Giudici Sportivi Provinciali e Regionali esercitano le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia e sono scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'Associazione.
2. Durano in carica per quattro anni, salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico ed il loro mandato è rinnovabile.
3. I Giudici Sportivi Provinciali sono eletti dal Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Consigli Provinciali;
4. i Giudici Sportivi Regionali sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta dei rispettivi Consigli Regionali.
5. I Giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, hanno competenza generale per i fatti commessi dai soci affiliati e dai tesserati e, a tal fine:
 - a) adottano provvedimenti di natura tecnica;
 - b) adottano provvedimenti disciplinari.
5. I procedimenti innanzi ai giudici sportivi devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni.
6. La decadenza del Presidente, dei Consigli Provinciali e Regionali non comporta la decadenza dei Giudici.

ART. 31

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice Sportivo nazionale:
 - a) è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale;
 - b) dura in carica quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile;
 - c) è scelto tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'associazione PGS;
 - d) esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.
2. Il Giudice Sportivo nazionale, nell'ambito della propria giurisdizione, ha competenza generale per i fatti commessi dai soci e dai loro tesserati e, a tal fine:
 - a) adotta provvedimenti di natura tecnica,
 - b) adotta provvedimenti disciplinari.
3. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni.
4. I provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale sono inappellabili.
5. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Giudice Sportivo Nazionale.

ART. 32

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'Associazione. Per la sua prima seduta è convocato dalla Giunta Nazionale e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le successive.
2. Dura in carica quattro anni e i membri possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi dell'Associazione.
4. È validamente costituito in presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non

comporta la decadenza del Collegio.

ART. 33

IL PROCURATORE SOCIALE

1. Il Consiglio Nazionale elegge il Procuratore Sociale effettivo e il supplente.
2. Al Procuratore Sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti in ordine ai fatti configuranti violazione di norme statutarie e/o regolamentari, commessi dai soci e dai loro tesserati, nonché dagli organi centrali e territoriali dell'Associazione. Il Procuratore sociale svolge le sue funzioni, specificate nel regolamento di disciplina e di giustizia, secondo criteri di massima celerità. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi entro novanta giorni e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Il Procuratore sociale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
3. È scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'Associazione e resta in carica per un quadriennio, salvo il caso di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
4. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Procuratore Sociale.

ART. 34

LA COMMISSIONE UNICA DI APPELLO

1. La commissione Unica di Appello è composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti tutti dal Consiglio Nazionale, scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità anche tra non tesserati all'Associazione.
2. Dura in carica quattro anni, salvo i casi di impedimento definitivo o dimissioni dall'incarico e i suoi componenti possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.
3. Esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.
4. Specificamente, giudica in ultima istanza sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse nei gradi precedenti di giudizio.

5. Le sue deliberazioni, prese a maggioranza degli intervenuti, sono valide se prese alla presenza di almeno tre componenti.
6. Il presidente della commissione Unica di Appello partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
7. I provvedimenti della Commissione devono essere emessi entro sessanta giorni dall'inoltro dell'appello.
8. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza della Commissione.

ART. 35

TRASMISSIONE AL CONI DELLE DECISIONI DEFINITIVE

1. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO VIII

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA – INCOMPATIBILITÀ - DIMISSIONI E DECADENZA - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

ART. 36

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA A CARICHE

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, il tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva o di nomina ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità alla data di presentazione della candidatura o della nomina:
 - a) essere regolarmente tesserato all'Associazione. Tale requisito non è richiesto per le seguenti cariche: giudici sportivi a qualsiasi livello, revisori dei conti a qualsiasi livello, procuratore sociale, probiviri, commissione unica d'appello, organo di controllo;
 - b) essere maggiorenne;
 - c) non avere in corso un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con

l'Associazione;

d) possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del C.O.N.I.;

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA

h) non aver in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

ART. 37

INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

2. La carica di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di Revisore Legale dei Conti e di membro degli Organi di disciplina e di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nazionale e/o territoriale e di associazioni locali.

3. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente Provinciale e di Presidente di Associazione locale.

5. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione locale.

6. L'eletto o il nominato che si viene a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro 30 giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.

7. La prima partecipazione alla riunione di uno degli organi si intende come l'esercizio dell'opzione.

8. In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

ART. 38

DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI

NAZIONALI E TERRITORIALI

1. Le dimissioni e le decadenze sono regolate a tutti i livelli dalle seguenti norme:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario;

b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

c) mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile: decadenza immediata del presidente e del consiglio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria. Il Presidente decaduto dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

d) dimissioni contemporanee (cioè presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni) della metà più uno dei consiglieri: decadenza immediata del consiglio e del presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. L'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi va celebrata entro sessanta giorni dalla data di decadenza e gli organi eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio in corso.

ART. 39

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

1. In caso di dimissioni o decadenza di componenti in numero tale da non

dar luogo a decadenza dell'organo, l'integrazione del Consiglio avverrà mediante cooptazione dei primi dei non eletti scorrendo la graduatoria, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro il termine di 60 giorni dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

TITOLO IX

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO NAZIONALE

E PATRIMONIO

ART. 40

L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario a tutti i livelli dell'associazione inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto consuntivo è approvato dalle Assemblee Ordinarie, ad ogni livello territoriale, entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

3. Il bilancio d'esercizio consuntivo nazionale è approvato dal Consiglio Nazionale entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

4. Al rendiconto consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso.

5. il rendiconto consuntivo deve essere corredato dalla relazione dell'Organo di controllo sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.

6. I comitati regionali e provinciali devono inviare alla sede nazionale i rendiconti consuntivi approvati dalle rispettive assemblee entro trenta giorni dallo svolgimento delle assemblee medesime, nonché i bilanci preventivi entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali.

7. I rendiconti consuntivi annuali e le relazioni illustrative sono pubblicizzati, a tutti i livelli, per il tramite del sito web dell'associazione.

8. Il livello nazionale dell'associazione, i comitati regionali, i comitati provinciali e le altre eventuali sub strutture territoriali sono dotati di piena autonomia amministrativa, negoziale e contabile e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

ART. 41

BILANCIO NAZIONALE

1. A livello nazionale, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali, con particolare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore, e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Associazione, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.
2. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio sono accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.
3. Il rendiconto consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono pubblicizzati per il tramite del sito web dell'Associazione.

ART. 42

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
2. Il patrimonio dell'Associazione, ai vari livelli, è costituito:
 - a) dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali comunque appartenenti all'Associazione e a qualsiasi titolo o causa ad essa pervenuti;
 - b) dalle entrate proprie derivanti dalle quote associative, dai contributi degli enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai legati, dai lasciti, dai rimborsi, dalle quote di iscrizione, dagli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro

tipo di entrate.

3. Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e dettagliati in un rendiconto separato.

4. Per ogni esercizio il Consiglio Nazionale stabilisce, con apposita delibera, l'entità:

- a) della quota di affiliazione annuale dei soci;
- b) delle quote di tesseramento;
- c) delle tasse ricorso e reclamo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTROVERSIE – ARBITRATO

1. Le Associazioni locali, i tesserati, i dirigenti degli organi nazionali e territoriali e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione, non possono, se non autorizzati dal Consiglio Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione.

2. Il socio può chiedere al Consiglio Nazionale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

3. Il Consiglio Nazionale o, in caso d'urgenza, la Giunta nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

4. Trascorso il termine di cui sopra senza che il consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

5. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Il provvedimento adottato deve essere comunicato al CONI.

6. La risoluzione di qualsiasi controversia tra soci e tra questi e l'Associazione, che non rientri nella competenza degli Organi di Disciplina e di

Giustizia, deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.

7. In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina la Commissione Unica d'Appello.

8. Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

9. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositato presso la Segreteria nazionale che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri.

ARTICOLO 44

RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. Il Presidente Nazionale può convocare le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale in videoconferenza o in call conference.

2. Il Presidente Regionale può convocare le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale in videoconferenza o in call conference.

3. Il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali possono, altresì, consentire, in casi eccezionali, la partecipazione in videoconferenza o in call conference di singoli componenti dell'organismo alle riunioni indette in località prestabilite dalla convocazione.

4. Le riunioni svolte in videoconferenza o in call conference sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito con adeguati mezzi informatici di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

5. La riunione si ritiene svolta nel luogo dove sarà presente fisicamente il Presidente.

ART. 45

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto, ad eccezione di quelle previste al punto 4, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo

convocata.

2. L'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto di voto.

3. Le modifiche statutarie si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

4. Le modifiche statutarie da attuarsi inderogabilmente per l'Associazione, ai fini dell'adeguamento obbligatorio a nuove disposizioni di legge, sono adottate con delibera del Consiglio Nazionale.

5. Le modifiche allo Statuto sono comunque sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore successivamente a tale approvazione.

ART. 46

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Nazionale possono essere deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo convocata. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore. In particolare:

a) Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con analoghe finalità sportive individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati.

b) a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo

settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 47

REGOLAMENTI

1. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Nazionale sono disciplinate dai seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento sportivo;
 - b) Regolamento di disciplina e di giustizia;
 - c) Regolamento organico;
 - d) Regolamento assembleare ed elettorale;
 - e) Regolamento del settore arbitrale.
2. I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 48

NORME TRANSITORIE

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali dell'Associazione che, alla data di entrata in vigore della L. 11 gennaio 2018 n. 8, abbiano già raggiunto il limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In tale ipotesi, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.
3. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una

nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 49

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
3. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rimarranno efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.
4. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS", sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. L'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "ente del Terzo settore" o di "ETS" sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato **Ciro Bisogna**

Firmato **Maria Salerno** Notaio - segue sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta Dottoressa Maria Salerno, Notaio in Roma, con studio in Via Muzio Clementi n. 18, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 25 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 57 pagine inclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Roma, lì 04 dicembre 2020, nel mio studio in Via Muzio Clementi n.18.

File firmato digitalmente dal Notaio